

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA STRADA AGRO SILVO PASTORALE DA FOPPOLO LOC. MORETTI AL PASSO DORDONA.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale ubicata sul territorio comunale di Foppolo, da Foppolo al passo di Dordona.

Tale strada appartiene alla 3° classe di transitabilità.

La strada agro-silvo-pastorale è di proprietà pubblica e viene con il presente atto riconosciuta di "pubblica utilità".

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale sino al passo Dordona è il Comune di Foppolo qui di seguito denominato semplicemente Proprietario.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale viene chiusa con idonea barriera e dovrà rimanere chiusa in quanto attraversante ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Sindaco o il Responsabile del Servizio, nel rispetto delle rispettive competenze, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, condizioni meteorologiche ecc, dovranno tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulla strada agro-silvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al soggetto delegato al rilascio dei permessi, che sarà individuato dalla Giunta Comunale.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune o dai soggetti da questo delegati, anche il giorno stesso della presentazione della domanda qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà il soggetto richiedente e i familiari fino al terzo grado alla conduzione del mezzo autorizzato, e sullo stesso andranno indicati sia l'intestatario del permesso che il numero di targa del mezzo, marca e modello.

Il permesso abilita il soggetto autorizzato alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo

mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro due giorni dal rilascio alla/eAmministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Trattandosi di strada agro-silvo-pastorale che riguarda due Comuni, l'autorizzazione può essere rilasciata da entrambi i Proprietari, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) residenti e/o proprietari o affittuari di beni immobili ubicati in Comune di Foppolo;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e funghi debitamente documentate e autorizzate¹;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

¹ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate, attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, escursione turistico culturale –visitazione ai luoghi di interesse storico-paesaggistico.

Art. 9 Registro permessi

La Proprietà provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato. Analogamente procederanno i soggetti delegati al rilascio dei permessi.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali che di seguito viene indicata:

Classe di transitabilità 2	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio Tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammisibile (q)		Prevalente	Massima		
					F.naturale	F. stabilizzato	
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 [4]	<12	14	20	8

Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, le Proprietà potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli.

In particolare, nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, le Proprietà potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio e della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana di Sondrio e della Comunità Montana della Valle Brembana, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

² La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di

Art.14 Sanzioni

Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui al presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad€. 300,00; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata".

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, e il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare ad eccezione della categoria F1 di validità illimitata;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A, B, F2, F3 e F4 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori ;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito può avere validità giornaliera o di giorni tre;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16 Polizza fidejussoria

La Proprietà competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni

transitabilità.

all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 18 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 Manutenzione – Costo dei permessi -

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà . A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalle Giunte Municipali dei Comuni di Fusine e di Foppolo, in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno. Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente.

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B1, B5, C1,C2.

Art. 22 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana di Sondrio sentito il Comune di Fusine per quanto riguarda il tratto da Fusine al passo di Dordona, e dalla Comunità Montana Valle Brembana per quanto riguarda il tratto dal passo di Dordona a Foppolo.

Ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art.24 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile o estivo e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Controlli

L'ufficio tecnico comunale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17, 19 e 21.

Art.26 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.